



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ART.24, L.R. 29.5.2007, N.2

NUOVE DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

ART. 1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Direttive di Attuazione, in seguito solo “Direttive”, disciplinano l'erogazione di contributi in conto capitale a fronte della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 29.5.2007, n.2 .
2. Gli aiuti alle PMI vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 12 gennaio 2001 n.70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella G.U.U.E. L 10 del 13.12..2001, come modificato dal Regolamento (CE) 25 febbraio 2004 n.364/2004 della Commissione, pubblicato nella GUUE L.63 del 28.2.2004, dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n.1857/2006 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. L.358 del 16.12. 2006, e dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2006 n.1976/2006 della Commissione, pubblicato nella GUUE L.368 del 23.12.2006.
3. Le presenti Direttive non si applicano:
 - a) alle imprese operanti nei settori aventi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE relativi alla concessione di aiuti di Stato;
 - b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al [regolamento \(CE\) n.104/2000](#) del Consiglio e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, alla fabbricazione, alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero caseari;
 - c) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, cioè agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - d) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - e) agli aiuti di cui al [Regolamento \(CE\) n. 1407/2002](#) del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera;
 - f) alle imprese in difficoltà, come definite dagli “Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati sulla GUUE C244 del 1° ottobre 2004.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti previsti dalle presenti Direttive i seguenti soggetti:
 - a) Persone fisiche;
 - b) Condomini di unità abitative e/o di edifici;
 - c) Altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese;
 - d) Piccole e medie imprese (PMI), singole o associate, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede operativa in Sardegna.
2. Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:
 - a) l'applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria;
 - b) la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso;
 - c) la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa.

ART. 3

INTERVENTI AGEVOLABILI

1. Sono oggetto del presente regime d'aiuto gli impianti solari fotovoltaici, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. a), del Decreto Ministero Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 19.2.2007, rientranti nelle tipologie b2 e b3 del medesimo comma, di potenza nominale da 1 a 20 kw, ubicati nel territorio regionale.

ART. 4

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili ai fini della presente misura le spese relative a:
 - a) Fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
 - b) Installazione e posa in opera degli impianti;
 - c) Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
 - d) Spese per la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
 - e) Progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le spese di cui alla lett.e) del comma 1 sono ammissibili, nella misura massima del 5% del costo complessivo dell'intervento.
3. Limitatamente alle spese ammissibili di cui al comma 1, lettere da a) a e), il valore massimo del costo ammissibile dell'investimento, al netto dell'IVA, è fissato in euro 7.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla seguente formula:

$$C = 6.000 + 4.500/P$$

dove :

- C è il costo massimo ammissibile in €/kw,
 - P è la potenza nominale dell'impianto in kw.
4. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall'uso previsto per almeno cinque anni.
 5. I costi si intendono al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio.
 6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dai soggetti giuridici diversi dalle imprese sono ammissibili purchè effettuate dopo la presentazione della domanda.
 7. Le spese sostenute dalle P.M.I. sono ammissibili se effettuate dopo la pubblicazione della graduatoria, ovvero, per le imprese che abbiano fatto specifica richiesta di decorrenza anticipata delle spese rispetto alla data del provvedimento di concessione, dopo il ricevimento della comunicazione di assenso da parte dell'Assessorato dell'industria.

ART. 5

MISURA DEGLI AIUTI E CUMULABILITA'

1. L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale nella misura massima del 20% delle spese ammissibili così come definite al precedente art.4, sostenute per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
2. L'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione per un periodo di almeno 5 anni e che l'apporto di mezzi propri da parte del beneficiario non sia inferiore al 25% dell'investimento ammesso.
3. Il contributo è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 (c.d. "conto energia"). Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 6 PROCEDURA

1. L'intervento si attua attraverso bando pubblico con due procedure distinte relative:
 - la prima rivolta alle P.M.I. così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 sarà valutativa a graduatoria, sulla base della minor percentuale di contributo pubblico richiesto ed in subordine sulla base dell'ordine cronologico di trasmissione delle istanze.
 - la seconda rivolta alle persone fisiche e ai soggetti giuridici privati diversi dalle imprese sarà espletata sulla base dell'ordine cronologico di trasmissione delle istanze.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia provvede ad emanare il bando, da pubblicarsi sul BURAS e sul sito internet della Regione, con cui sono resi noti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso agli aiuti.
2. I soggetti di cui all'art.2, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, presentano domanda di accesso agli aiuti, redatta su apposito modulo, indicando i costi preventivati, inclusi quelli per la connessione dell'impianto alla rete elettrica (art.4, Allegato A, Delibera AEEG n.89/07 dell'11.4.2007), i tempi di avvio e di conclusione dei lavori, ed allegando ogni altro documento o dichiarazione richiesto nel bando.
3. Per presentazione delle domande si procederà - a pena di esclusione - con la compilazione di apposito modulo elettronico reso disponibile sul sito www.regione.sardegna.it; il procedimento di compilazione del modulo elettronico restituirà al soggetto richiedente apposita attestazione di esatta ricezione della domanda, attribuirà il relativo numero progressivo di registrazione e produrrà copia stampabile della domanda stessa da inviarsi - anch'essa a pena di esclusione - debitamente sottoscritta e completa di tutta la documentazione richiesta dal bando, a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia, viale Trento n. 69, 09123 Cagliari.
4. Ai fini della valutazione delle domande pervenute si procederà secondo l'ordine cronologico di compilazione del modulo elettronico; saranno escluse tutte le domande per le quali, alla compilazione del modulo elettronico, non fa seguito, entro il termine ultimo di scadenza fissato dal bando, la regolare trasmissione per posta raccomandata A/R della domanda stessa e della documentazione richiesta del bando.
5. Saranno altresì escluse le domande per le quali la documentazione cartacea trasmessa per posta raccomandata non risulta corrispondente al modulo elettronico preventivamente compilato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Nel caso in cui un medesimo soggetto, per esigenze di correzione o sostituzione di una precedente domanda, dovesse provvedere alla compilazione di nuovo modulo elettronico, si considererà, quale domanda valida e quale ordine cronologico di presentazione, quella relativa all'ultima compilazione del modulo elettronico.
7. La data e ora di attivazione del procedimento per l'acquisizione delle domande su modulo elettronico, e di scadenza ultima per la trasmissione dell'intera documentazione per posta raccomandata, saranno indicate nel bando.

ART. 8

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'AIUTO

P.M.I.

1. L'Assessorato dell'Industria-Servizio Energia provvede ad effettuare la pre-istruttoria delle istanze pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di impianto, la completezza della documentazione allegata.
2. Entro 30 giorni dal termine di ricezione delle istanze, complete di tutta la documentazione richiesta, l'Assessorato dell'Industria- Servizio Energia provvede alla comunicazione, ai soggetti che abbiano fatto esplicita richiesta di decorrenza anticipata delle spese rispetto alla data del provvedimento di concessione, con riserva di una verifica particolareggiata, della sussistenza delle condizioni preliminari di ammissibilità di cui al comma 1 del presente articolo.

Tale comunicazione è trasmessa con formale nota raccomandata con avviso di ricevimento

3. Entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza l'Assessorato dell'Industria, Servizio Energia provvederà all'istruttoria e alla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.S. e sul sito istituzione della Regione ed alla successiva comunicazione degli esiti agli interessati.
4. I lavori dovranno essere conclusi entro il termine massimo di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
5. La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata entro il termine indicato nel provvedimento di concessione provvisoria, unitamente alla documentazione di cui all'allegato 4 del citato D.M. 19.2.2007, punti 2, 4 e 5 (scheda tecnica di impianto, certificato di collaudo e dichiarazione sostitutiva) e alla documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti, in originale o copia autenticata, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati. La documentazione finale deve essere corredata da almeno 5 fotografie su supporto informatico volte a dare, attraverso inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui inserisce e a supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia dell'impianto di cui al precedente art.3.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione finale, l'Assessorato dell'Industria- Servizio Energia emana il provvedimento di concessione definitiva e di erogazione del contributo, il cui importo è



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Il provvedimento di concessione prevede inoltre i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario:

- a. accettazione di controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Direttive, dal Bando e dal provvedimento di concessione, nonché eventuali ulteriori monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari dall'Assessorato dell'Industria;
- b. obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna.

SOGGETTI PRIVATI DIVERSI DALLE IMPRESE

a-L'Assessorato dell'Industria-Servizio Energia provvede ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di impianto, la completezza della documentazione allegata.

b-Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, l'Assessorato dell'Industria- Servizio Energia provvede alla emanazione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni e alla comunicazione dello stesso al richiedente.

c-Entro lo stesso termine comunica le motivazioni dell'esclusione delle istanze inammissibili o l'eventuale inaccogliibilità delle stesse per esaurimento delle risorse.

d-Il provvedimento di concessione provvisoria deve indicare l'ammontare del contributo concedibile ed il termine per la conclusione dei lavori e per la trasmissione della documentazione finale.

e-La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata entro il termine indicato nel provvedimento di concessione provvisoria, unitamente alla documentazione di cui all'allegato 4 del citato D.M. 19.2.2007, punti 2, 4 e 5 (scheda tecnica di impianto, certificato di collaudo e dichiarazione sostitutiva) e alla documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti, in originale o copia autenticata, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati. La documentazione finale deve essere corredata da almeno 5 fotografie su supporto informatico volte a dare, attraverso inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui inserisce e a supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia dell'impianto di cui la precedente art.3.

f-Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione finale, l'Assessorato dell'Industria- Servizio Energia emana il provvedimento di concessione definitiva e di erogazione del contributo, il cui importo è rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Il provvedimento di concessione prevede inoltre i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario: -accettazione di controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Direttive, dal Bando e dal provvedimento di concessione, nonché eventuali ulteriori monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari dall'Assessorato dell'Industria; -obbligo di indicare e di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 9

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nel Bando o nel provvedimento di concessione, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

ART.10

COMUNICAZIONE E DURATA DEL REGIME DI AIUTI

1. La Regione comunica le presenti Direttive alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n.70/2001 e provvede, altresì, alla trasmissione alla competente Direzione Generale della Commissione Europea della relazione annuale relativa alla applicazione dell'aiuto.
2. Il regime di aiuto alle imprese ha validità sino alla data di scadenza del Reg.(CE) 70/2001.